



Federazione Autonoma Bancari Italiani
00198 ROMA - VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275
SITO INTERNET: www.fabi.it – E-MAIL: federazione@fabi.it



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI

LORO SEDI

Utilizzo di lavoratori in somministrazione

Vi ricordiamo che le Aziende sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al sindacato sull'utilizzo di lavoratori in somministrazione entro il 31 gennaio dell'anno seguente a quello di riferimento (articolo 24, comma 4, lettera b, del dlgs n. 276/2003). In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto alla nuova sanzione da 250 a 1.250 euro introdotta dal dlgs n. 24/2012 (attuazione direttiva 2008/104/Ce, relativa al lavoro tramite agenzia interinale), come precisato dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 12187/2012.

La norma, in particolare, obbliga l'utilizzatore di contratti di somministrazione a comunicare alle RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria, ogni dodici mesi, il numero e motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. L'azienda può effettuare la comunicazione anche per il tramite dell'associazione delle imprese alla quale aderisce o conferisce mandato.

Il ministero sottolinea nella nota che la nuova sanzione trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (entrata in vigore del dlgs n. 24/2012) e il 31 dicembre 2012. Negli anni successivi, invece, occorrerà tenere presente il periodo di dodici mesi (1 gennaio - 31 dicembre).

Coordinamento Nazionale Giovani

Roma, 24 gennaio 2013